

Codice A1400B

D.D. 2 settembre 2026, n. 542

D.G.R. n. 10-8306 del 18/03/2024. Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale (PNPV). Distribuzione dei vaccini antinfluenzali e anti-SARS-CoV-2 per la campagna vaccinale 2026/2027. Approvazione elenco delle farmacie coinvolte e individuazione delle modalità di remunerazione.



ATTO DD 542/A1400B/2026

DEL 02/09/2026

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400B - SANITA'**

OGGETTO: D.G.R. n. 10-8306 del 18/03/2024. Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale (PNPV). Distribuzione dei vaccini antinfluenzali e anti-SARS-CoV-2 per la campagna vaccinale 2026/2027. Approvazione elenco delle farmacie coinvolte e individuazione delle modalità di remunerazione.

Premesso che:

il Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale (PNPV) rappresenta il documento italiano di riferimento per la definizione delle strategie vaccinali, in cui si riconosce, come priorità di sanità pubblica, la riduzione o l'eliminazione del carico delle malattie infettive prevenibili da vaccino, attraverso l'individuazione di interventi efficaci e omogenei da implementare sull'intero territorio nazionale;

Dato atto che:

con D.G.R. n. 10-8306 del 18 marzo 2024 è stata recepita l'Intesa della Conferenza Stato-Regioni sul documento recante "Piano nazionale di prevenzione vaccinale (PNPV) 2023-2025" e sul documento recante "Calendario nazionale vaccinale" (Rep. Atti n. 193/CSR del 02/08/2023), che è stato prorogato per un anno con Intesa rep. atti n. 243/CSR del 18 dicembre 2025, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ed è stato previsto il rafforzamento delle strategie di prevenzione vaccinale con contestuale aggiornamento dell'offerta della Regione Piemonte demandando al Settore Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare della Direzione regionale Sanità, il compito di adottare un documento tecnico denominato "Calendario Vaccinale Regionale della Regione Piemonte", integrato con gli aspetti operativi e che è stato successivamente reso disponibile alle AASSRR;

con nota prot. n. 10690 del 19 aprile 2024 del Settore regionale "Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare" sono state trasmesse alle Aziende Sanitarie indicazioni operative sulle vaccinazioni per la Regione Piemonte, nonché il calendario vaccinale del PNPV 2023-2025 e della Regione Piemonte;

con Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in fase di recepimento, è stato approvato il Piano nazionale della prevenzione (PNP) 2026-2031 il quale rappresenta la cornice comune degli obiettivi di molte aree rilevanti per la Sanità Pubblica, incluse le malattie infettive e le vaccinazioni, e che prevede, tra le altre cose, anche azioni di promozione dell'adesione consapevole ai programmi vaccinali nella popolazione generale e in specifici gruppi a rischio e di cui, pertanto, il PNPV 2023-2025 costituisce un'integrazione.

Preso atto che:

l'articolo 8 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 2 ottobre 2009 n. 153 prevede che negli accordi collettivi nazionali che disciplinano i rapporti con le farmacie sia inserita "la definizione di servizi di primo livello, attraverso i quali le farmacie partecipano alla realizzazione dei programmi di educazione sanitaria e di campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale, rivolti alla popolazione generale ed ai gruppi a rischio e realizzati a livello nazionale e regionale [...]";

l'Intesa, ai sensi dell'articolo 5, comma 6 dell'Accordo Stato-regioni del 5 dicembre 2013, Rep. Atti n. 164/CSR, sull'ipotesi dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Rep. Atti n. 35/CSR del 6 marzo 2025), all'articolo 2 dell'allegato richiama i livelli di negoziazione nazionale e regionale previsti dall'articolo 8 del D.Lgs 502/1992 tra cui quello relativo alla partecipazione alle campagne di prevenzione sopra richiamato e all'articolo 16 "Altre attività della farmacia", comma 2 lettera c) prevede che "Le farmacie operano in stretto contatto con le Aziende e le Regioni, al fine di realizzare i seguenti obiettivi: [...] c) partecipazione alla realizzazione dei programmi di informazione ed educazione sanitaria e alle campagne vaccinali";

Dato atto che:

i Settori regionali competenti "Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare" e "Assistenza farmaceutica, integrativa e protesica" della Direzione regionale "sanità", al fine di garantire, su tutto il territorio regionale, la distribuzione rapida ed efficiente delle dosi necessarie, con garanzia di completa tracciatura di tutte le fasi operative (garanzia di tracking e controllo informatizzato di ogni singolo passaggio) e di minimizzazione degli scarti, hanno ritenuto opportuno coinvolgere le farmacie nella campagna di immunizzazione stagionale 2026-2027, con riguardo al servizio di consegna ai Medici di Medicina Generale (MMG) e ai Pediatri di Libera Scelta (PLS), tenuto conto delle previsioni sopra richiamate relative agli accordi collettivi nazionali che disciplinano i rapporti con le farmacie;

con nota della Direzione regionale "sanità" prot. n. 12026 del 12 maggio 2026, è stato richiesto ad Azienda Zero, nell'ambito delle sue competenze di cui alla Legge Regionale n. 18 del 6 agosto 2007 e s.m.i., art. 23, comma 3, lettera c) di coordinamento, supporto, monitoraggio e controllo della rete logistica distributiva, e per le motivazioni sopra richiamate, di procedere ad affidare e ad un operatore logistico il servizio di consegna dei vaccini, per il tramite delle farmacie, a Medici di Medicina Generale (MMG) e Pediatri di Libera Scelta (PLS) per lo svolgimento della campagna di immunizzazione stagionale 2026-2027. E' stato, altresì, previsto che tale servizio di distribuzione dovrà essere avviato indicativamente a fine settembre/inizio ottobre 2026 e dovrà continuare almeno fino alla fine del mese di marzo 2027;

in seguito ad una serie di incontri tra i Settori regionali competenti e Azienda Zero, come da verbali agli atti dei citati Settori, è stato concordato che la remunerazione delle farmacie troverà copertura nell'ambito del finanziamento attribuito annualmente in favore di Azienda Zero a carico del Fondo Sanitario Regionale e sarà erogato alle farmacie nell'ambito del contratto dell'operatore logistico che si aggiudicherà la gara avviata da Azienda Zero;

facendo seguito ad interlocuzioni con la Federazione dei titolari di farmacia italiani della Regione Piemonte, "Federfarma Piemonte", come da verbali agli atti dei Settori regionali competenti "Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare" e "Assistenza farmaceutica, integrativa e protesica" della Direzione regionale "sanità", in relazione alle attività svolte dalle farmacie secondo gli atti sopra richiamati, è stata richiesta la disponibilità di queste ultime al coinvolgimento nella campagna di immunizzazione stagionale 2026-2027 come punto di distribuzione per i Medici di Medicina Generale (MMG) e Pediatri di Libera Scelta (PLS) nell'ambito della campagna di immunizzazione stagionale 2026-2027;

con loro nota n. 65/226/174/2026/AC del 2 luglio 2026, agli atti dei Settori regionali competenti, Federfarma Piemonte ha avviato una ricognizione delle farmacie interessate a partecipare all'attività di cui sopra, specificando che negli incontri sopra citati è stata ipotizzata la remunerazione di 20 euro + IVA per ciascun medico abbinato;

con comunicazione del 15 luglio 2026 è stato trasmesso ai Settori regionali competenti l'elenco delle farmacie aderenti, allegato sub A) alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Visti:

il Decreto Legislativo 2 ottobre 2009 n. 15 "Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69";

il Decreto legge n. 73 del 07 giugno 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 119 del 31/07/2017, "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci";

il DPCM del 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502." che ha ridefinito e aggiornato i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), che conferma, tra le attività di prevenzione collettiva e sanità pubblica, la vaccinazione quale importante e prioritario strumento di promozione e conservazione della salute pubblica;

la Legge regionale n. 18 del 6 agosto 2007 "Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale".

Ritenuto, pertanto, opportuno:

approvare l'elenco delle farmacie che, sulla base dell'istruttoria di Federfarma Piemonte sopra richiamata, parteciperanno alla campagna di immunizzazione stagionale 2026-2027 quale punto di erogazione per la distribuzione dei vaccini ai Medici di Medicina Generale e ai Pediatri di Libera

Scelta, allegato sub A) alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

prendere atto della procedura di gara indetta da Azienda Zero per l'affidamento del servizio di logistica per la distribuzione dei vaccini antinfluenzali e anti-SARS-CoV-2 per la "campagna vaccinale 2026/2027 (077_2026) – CIG BC5B1A14B7";

disporre che, per le motivazioni sopra illustrate, con riguardo alle modalità di remunerazione delle farmacie che parteciperanno alla campagna di immunizzazione stagionale 2026-2027, la relativa quota dovrà ritenersi ricompresa nell'ambito dell'importo complessivo dell'affidamento del servizio di logistica di cui all'alinea precedente e che l'operatore economico aggiudicatario dovrà provvedere a corrispondere alle medesime una tariffa pari a euro 20,00, oltre IVA, per ciascun medico o pediatra abbinato;

di demandare ad Azienda Zero il puntuale recepimento delle modalità di remunerazione di cui all'alinea precedente nell'ambito dei rapporti contrattuali che saranno definiti con l'operatore economico aggiudicatario del servizio di logistica per la distribuzione dei vaccini per la campagna vaccinale 2026/2027;

dare atto che gli oneri derivanti dalla remunerazione delle farmacie trovano copertura nell'ambito delle risorse annualmente assegnate ad Azienda Zero a valere sul Fondo sanitario regionale;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
- L.R. 26 luglio 2008, n. 23 e s.m.i.;
- D.lgs 2 ottobre 2009 n. 15;
- D.L. n. 73 del 07 giugno 2017, conv. con modif. dalla l. n. 119 del 31 luglio 2017;
- DPCM del 12 gennaio 2017;
- D.G.R n. 10-8306 del 18 marzo 2024;
- DGR n. 26-801 del 17 febbraio 2025;
- DGR n. 24-2747 del 26 giugno 2026;

determina

1) di approvare l'elenco delle farmacie che, sulla base dell'istruttoria di Federfarma Piemonte sopra richiamata, parteciperanno alla campagna di immunizzazione stagionale 2026-2027 quale punto di erogazione per la distribuzione dei vaccini ai Medici di Medicina Generale e ai Pediatri di Libera Scelta, allegato sub A) alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

2) di prendere atto della procedura di gara indetta da Azienda Zero per l'affidamento del servizio di

logistica per la distribuzione dei vaccini antinfluenzali e anti-SARS-CoV-2 per la "campagna vaccinale 2026/2027 (077_2026) – CIG BC5B1A14B7";

3) di disporre che, per le motivazioni sopra illustrate, con riguardo alle modalità di remunerazione delle farmacie che parteciperanno alla campagna di immunizzazione stagionale 2026-2027, la relativa quota dovrà ritenersi ricompresa nell'ambito dell'importo complessivo dell'affidamento del servizio di logistica di cui all'alinea precedente e che l'operatore economico aggiudicatario dovrà provvedere a corrispondere alle medesime una tariffa pari a euro 20,00, oltre IVA, per ciascun medico o pediatra abbinato;

4) di demandare ad Azienda Zero il puntuale recepimento delle modalità di remunerazione di cui all'alinea precedente nell'ambito dei rapporti contrattuali che saranno definiti con l'operatore economico aggiudicatario del servizio di logistica per la distribuzione dei vaccini per la campagna vaccinale 2026/2027;

5) di dare atto che gli oneri derivanti dalla remunerazione delle farmacie trovano copertura nell'ambito delle risorse annualmente assegnate ad Azienda Zero a valere sul Fondo sanitario regionale;

6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R. per il Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.L.vo 33/2013.

IL DIRETTORE (A1400B - SANITA')
Firmato digitalmente da Antonino Sottile